

STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1 - La Lega Nazionale Dilettanti, di seguito denominata L.N.D., associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le società e le associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, di seguito denominata F.I.G.C., che partecipano ai Campionati di calcio dilettanti nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori non professionisti. 2 - La L.N.D. gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C. 3 - La L.N.D., quale associazione di Società e associazioni sportive affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandate dallo Statuto della stessa F.I.G.C., ispirandosi ed attenendosi al principio di leale collaborazione con le altre Componenti della Federazione e conformandosi ai principi dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, degli organismi calcistici internazionali e della F.I.G.C.

Art. 2 - Sede e durata

1 - La L.N.D. ha sede in Roma.

2 - La durata della L.N.D. è illimitata.

Art. 3 - Scopo

1 - La L.N.D. coordina, indirizza e sviluppa l'attività sportiva calcistica delle società ed associazioni sportive ad essa associate e promuove gli eventi agonistici da essa indetti e/o direttamente organizzati.

2 - Per il raggiungimento dei propri obiettivi la L.N.D.:

- a) concorre alla regolamentazione e allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica;
- b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;
- c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori e con i terzi, nonché ai fini della tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;
- d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati e delle Divisioni;
- e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica demandata dalla F.I.G.C. ed indice i Campionati di competenza;
- f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei propri fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria, ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate;
- g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati e le Divisioni, attività di formazione dei Dirigenti di società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
- h) svolge ogni altra funzione attribuita dalla F.I.G.C.

Art. 4 - Gli Uffici

1 - Il funzionamento della Lega è assicurato dalla Segreteria, articolata in Ufficio Affari Generali e Ufficio Amministrativo.

2 - La Segreteria è diretta dal Segretario Generale, che ne coordina l'attività. Il Segretario Generale risponde direttamente al Presidente della Lega e può essere coadiuvato da un Vice-Segretario.

3 - L'Ufficio Amministrativo è coordinato dal Segretario Amministrativo della L.N.D., che cura la tenuta della contabilità della L.N.D. ed assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo.

4 - Il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario Amministrativo od eventualmente il Vice Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle Assemblee della L.N.D., alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.

5 - Il Segretario Generale della Lega:

- a) cura l'esecuzione delle delibere degli organi della Lega;
- b) riferisce agli altri Organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le società associate.
- c) cura la stesura, la pubblicazione e la raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D., coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare in ambito L.N.D. ed in esecuzione delle decisioni dei competenti organi della L.N.D.

Art. 5 - Le associate

1 - Sono associate alla L.N.D. le società e le associazioni sportive dilettantistiche costituite nelle forme giuridiche previste dalle vigenti disposizioni di legge, che hanno ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C., che partecipano all'attività agonistica indetta dalla L.N.D. e che hanno provveduto al versamento della quota associativa annuale e degli altri oneri previsti da norme e regolamenti.

2 - Alla decadenza o revoca dell'affiliazione, oppure alla associazione ad altra Lega della F.I.G.C., consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della società, fermo restando quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti della F.I.G.C. e della L.N.D.

3 - La rappresentanza delle associate spetta ai soggetti cui è conferita dallo Statuto, nonché ai Dirigenti espressamente indicati all'atto dell'iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento di singoli atti. Gli atti posti in essere da soggetti privi di rappresentanza sono nulli ad ogni effetto e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.

Art. 6 - Diritti e obblighi delle associate

1 - Alle società e associazioni sportive associate alla L.N.D. sono riconosciuti tutti i diritti di cui al presente Statuto, al Regolamento della L.N.D., alle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D., nonché quelli derivanti dallo Statuto e dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e da ogni altra disposizione regolamentare.

2 - Le società e le associazioni sportive associate alla L.N.D. sono tenute al rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento della L.N.D., nelle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D., nonché all'osservanza dello Statuto e delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e di ogni altra disposizione regolamentare.

3 - I diritti e gli obblighi delle società e delle associazioni sportive associate alla L.N.D. vengono esercitati secondo i Principi generali dettati dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C., in particolare nel rispetto del principio di democrazia interna.

4 - Ciascuna società od associazione sportiva associata è titolare di eguali diritti nel rapporto associativo con la L.N.D. e non può, in alcun caso, chiedere la divisione del patrimonio, né rivendicare diritti sullo stesso.

Art. 7 - Cariche sociali

Per poter essere eletti o rieletti nelle cariche sociali della L.N.D., è necessario essere in possesso dei requisiti e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previsti dall'articolo 26 dello Statuto della F.I.G.C. e del corrispondente articolo inserito nelle "Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D."

Art. 8 - Gli organi

1 - Sono organi della L.N.D.:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice-Presidente Vicario;
- d) I Vice Presidenti;
- e) Il Consiglio di Presidenza;
- f) Il Consiglio Direttivo;
- g) Il Collegio dei Revisori.

2 - Per quanto non disposto in questo Statuto circa il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi si fa rinvio al Regolamento della L.N.D. ed alle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", nonché alle N.O.I.F. e allo Statuto della F.I.G.C.

Art. 9 - L'Assemblea

1 - L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano della L.N.D.; rappresenta tutte le società ed associazioni sportive associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.

2 - L'Assemblea si compone di delegati eletti nel rispetto dell'uguaglianza e dei principi di democrazia interna per un quadriennio dalle società e dalle associazioni sportive associate alla L.N.D., secondo le "Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D." da essa predisposte e sottoposte alla F.I.G.C. per il parere di conformità.

3 - L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:

- a) in via ordinaria elettiva alla fine di ogni quadriennio olimpico;
- b) in via amministrativa, alla fine di ogni stagione sportiva, per l'approvazione del bilancio di esercizio annuale nonché per l'esame e la discussione della relazione del Presidente di Lega e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) in via straordinaria quando ricorrano gravi circostanze o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto o i due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D., aventi diritto di voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 15 giorni prima della data fissata per le stesse.

4 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, ove non diversamente stabilito dallo Statuto della F.I.G.C., dal presente Statuto e dalle "Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.", sono adottate con la maggioranza dei voti dei Delegati presenti.

5 - L'Assemblea è diretta, in piena indipendenza e autonomia, da un Presidente nominato dai Delegati presenti.

Art. 10 - Poteri e funzioni dell'Assemblea

1 - L'Assemblea della L.N.D. elegge per il quadriennio olimpico:

- a) il Presidente della L.N.D.;
- b) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- c) i Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
- d) i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.;
- e) i Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

2 - L'Assemblea della L.N.D. designa:

- a) il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente Federale;

- b)il candidato della L.N.D. alla carica di Vice Presidente Federale;
- c)il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente della Corte Federale;
- d)i candidati della L.N.D. alle cariche di componenti Effettivi e Supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.
- 3 - L'Assemblea prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi all'elezione dei Delegati assembleari;
- 4 - L'Assemblea approva il bilancio di esercizio annuale e discute la relazione del Presidente della L.N.D. e del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 5 - L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.

Art. 11 - Il Presidente

- 1 - Il Presidente assicura la gestione sportiva, organizzativa e amministrativa della L.N.D., adottando i provvedimenti relativi, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed in base alle eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di Presidenza, purché non specificatamente attribuiti ad altri organi.
- 2 - Il Presidente nomina il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo e l'eventuale Vice- Segretario della L.N.D.
- 3 - Il Presidente è l'organo di riferimento nei rapporti con la F.I.G.C. e vigila sul funzionamento degli Uffici, sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo e sull'attività svolta dai Comitati e dalle Divisioni, sentito il Consiglio di Presidenza, disponendo accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa.
- 4 - Il Presidente adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente Vicario e informati gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione necessari per la gestione della Lega di competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.
- 5 - Il Presidente cura altresì l'attribuzione di ogni altra attività demandata dalla F.I.G.C.

Art. 12 - Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti

- 1 - Il Vice Presidente-Vicario svolge le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento od assenza temporanei, oltre a svolgere ordinariamente compiti, mansioni e funzioni a lui delegate dal Presidente.
- 2 - I Vice-Presidenti espletano, anche singolarmente, le funzioni di reggenza in caso di mancanza od impedimento temporanei del Vice - Presidente Vicario oltre a svolgere ordinariamente compiti, mansioni e funzioni a loro delegate dal Presidente.

Art. 13 - Il Consiglio di Presidenza

- 1 - Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti della L.N.D., nonché da un Componente in rappresentanza del Comitato Interregionale e delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque, scelto tra i membri dei rispettivi Consigli Direttivi e nominato annualmente dal Presidente della L.N.D. Il Consiglio di Presidenza attende alla conduzione operativa della L.N.D., per garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della L.N.D. e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario Generale e al Segretario Amministrativo. Il Consiglio di Presidenza predispone inoltre il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.. Il bilancio di esercizio è sottoposto alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea Amministrativa annuale della L.N.D. Il Consiglio di Presidenza propone al Presidente della F.I.G.C., per la nomina di sua competenza, i Dirigenti non elettivi; decide inappellabilmente sui reclami proposti dalle società avverso le decisioni impugnabili dei Comitati e delle Divisioni relativamente a questioni di carattere organizzativo; indice Tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale. Il Consiglio di Presidenza adempie, infine, a tutte le altre incombenze ad esso devolute dal Regolamento della L.N.D.
- 2 - Per motivi di urgenza il Consiglio di Presidenza ha facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, alla cui ratifica essi devono essere sottoposti nella prima riunione utile.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

- 1 - Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti dei Comitati Regionali, del Comitato Interregionale e delle Divisioni.
- 2 - Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della L.N.D., il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori della L.N.D. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.
- 3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.
- 4 - Il Consiglio Direttivo:
- a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della L.N.D. e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati e dalle Divisioni;

- b) delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto;
- c) approva il piano economico per obiettivi;
- d) emana il Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D., dei Comitati e delle Divisioni, nonché ogni altro regolamento interno;
- e) ratifica le nomine del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo ed eventualmente del Vice Segretario della L.N.D., fatte dal Presidente della L.N.D.;
- f) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e nominandone i componenti;
- g) propone al Consiglio Federale, in caso di necessità, lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni e la nomina di un Commissario Straordinario, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea;
- h) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della L.N.D.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori

- 1 - Il controllo sull'attività economico- finanziaria della L.N.D. è esercitato dal Collegio dei Revisori, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi.
- 2 - In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Art. 16 - Articolazione

- 1 - Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega:
 - si articola funzionalmente in:
 - a) Comitati Regionali, Comitati Provinciali e Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano;
 - b) Comitato Interregionale;
 - inquadra:
 - c) Divisione Calcio Femminile;
 - d) Divisione Calcio a Cinque.

Art. 17 - Comitati Regionali

- 1 - I Comitati Regionali inquadrano le società e le associazioni sportive partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali. I Comitati Provinciali costituiscono, nei territori di competenza, l'articolazione periferica dei Comitati Regionali, attuandone le disposizioni.
- 2 - I Comitati Regionali hanno sede nella città capoluogo di Regione.
- 3 - Sono Organi dei Comitati Regionali:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente ed il Vice-Presidente;
 - c) il Consiglio di Presidenza;
 - d) il Consiglio Direttivo;
 - e) il Collegio dei Revisori;
 - f) la Consulta.
- 4 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", in conformità con lo Statuto federale e con il principio di democrazia interna.
- 5 - I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali.

Art. 18 - Comitato Interregionale

- 1 - Il Comitato Interregionale, che ha sede in Roma, è un'articolazione funzionale della L.N.D. e inquadra le società e le associazioni sportive partecipanti al Campionato Nazionale Serie D. Il Comitato è dotato di autonomia amministrativa e gestionale.
- 2 - Sono Organi del Comitato Interregionale:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente ed il Vice-Presidente;
 - c) il Consiglio di Presidenza;
 - d) il Consiglio Direttivo;
 - e) il Collegio dei Revisori;
 - f) la Consulta.
- 3 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", in conformità con lo Statuto federale e con il principio di democrazia interna.

Art. 19 - Divisione Calcio Femminile

1 - Nella L.N.D. è inquadrata la Divisione Calcio Femminile, che ha sede in Roma, di cui la L.N.D. si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio femminile. La Divisione è dotata di autonomia amministrativa e gestionale.

2 - Sono Organi della Divisione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) la Consulta;
- g) la Conferenza Nazionale dei Delegati Regionali.

3 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", in conformità con lo Statuto federale e con il principio di democrazia interna.

Art. 20 - Divisione Calcio a Cinque

1 - Nella L.N.D. è inquadrata la Divisione Calcio a Cinque, che ha sede in Roma, di cui la L.N.D. si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque. La Divisione è dotata di autonomia amministrativa e gestionale.

2 - Sono Organi della Divisione Calcio a Cinque:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) la Consulta;
- g) la Conferenza Nazionale dei Delegati Regionali.

3 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", in conformità con lo Statuto federale e con il principio di democrazia interna.

Art. 21 - Gestione economica e finanziaria

1 - La L.N.D. svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori nonché della F.I.G.C. per quanto previsto all'art. 24, comma 3, lett. f), dello Statuto federale.

2 - Il bilancio d'esercizio annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza, è approvato dall'Assemblea amministrativa della L.N.D.

3 - La L.N.D. adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza dei bilanci di esercizio annuale alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di legge.

4 - È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di esercizio e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

5 - Le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria vengono disciplinate dal Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.

6 - L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.

Art. 22 - Le Entrate

1 - Le Entrate della L.N.D. sono costituite da:

- a) le quote associative annue e i diritti di iscrizione ai Campionati e Tornei;
- b) eventuali contributi ordinari e straordinari delle Associate;
- c) eventuali contributi ordinari e straordinari del C.O.N.I., della F.I.G.C., di Enti pubblici o privati;
- d) eventuali introiti di attività sportive o di altre attività connesse;
- e) diritti ed ammende a vario titolo;
- f) eventuali proventi derivanti dall'organizzazione di attività sportive e dall'esercizio di attività o dalla commercializzazione di diritti a questa prima connessi;
- g) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.

Art. 23 - Il Patrimonio

1 - Il Patrimonio rappresenta i mezzi propri della L.N.D. e comprende:

- a) il Fondo Comune, costituito dalle quote associative e di ammissione delle società e associazioni sportive associate e da eventuali contributi straordinari;
- b) eventuali acquisizioni mobiliari e immobiliari;
- c) contributi di terzi vincolati;

d) fondi di riserva, previsti dal Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.;

e) avanzo e disavanzo di esercizio;

f) ogni altro accantonamento, provento, erogazione, lascito o devoluzione di beni destinati alla L.N.D.

2 - Sono fatte salve tutte le specificazioni relative al patrimonio, di cui al Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.

Art. 24 - Revisione dello Statuto

1 - Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente a mezzo di apposita Assemblea straordinaria, da convocarsi 60 giorni prima della seduta, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei Componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto al voto. Tali modifiche risulteranno approvate con almeno tre quarti dei voti dei Delegati della L.N.D. componenti dell'Assemblea.

2 - Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore dal giorno del rilascio del visto di conformità da parte della F.I.G.C., ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto Federale.

Art. 25 - Scioglimento

1 - Lo scioglimento della L.N.D. è deliberato dall'unanimità dell'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio Direttivo della L.N.D. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi. Il patrimonio della L.N.D., che residua all'esito della liquidazione in qualsiasi ipotesi di scioglimento, è devoluto alla F.I.G.C. o ad altri organismi indicati dalla F.I.G.C.

3 - Possono chiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per deliberare lo scioglimento della L.N.D. un numero di società e associazioni sportive associate pari almeno ai quattro quinti del totale delle stesse.

4 - L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento della L.N.D. è validamente costituita e può deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei Delegati assembleari.

Art. 26 - Efficacia dei provvedimenti federali, di Lega e clausola compromissoria

1 - In conformità con le previsioni dell'art. 27 dello Statuto federale, le società e le associazioni sportive associate alla L.N.D. accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

2 - Le controversie per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale possono essere devolute alla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport presso il C.O.N.I., secondo quanto stabilito dal richiamato articolo 27 dello Statuto federale.

Norme transitorie e finali

I. Il Presidente della L.N.D., d'intesa con il Vicepresidente Vicario e i Vicepresidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che, successivamente all'approvazione assembleare, si rendessero necessarie per ottenere il visto di conformità da parte della F.I.G.C., nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.

II. Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea della L.N.D., ed entra in vigore dal giorno del rilascio del visto di conformità da parte della F.I.G.C., ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto Federale.

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

TITOLO I - L'ORDINAMENTO

Art. 1 - Natura e attribuzioni

1. La Lega Nazionale Dilettanti associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai Campionati nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori "non professionisti".

2. La Lega gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C. La Lega, quale associazione di società affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandate dallo Statuto Federale ispirandosi ed attenendosi al principio di leale cooperazione.

3. In particolare, la Lega:

a) concorre alla regolamentazione ed allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica;

b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;

c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori e con i terzi, nonché nella tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;

d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati, delle Divisioni e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;

e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica demandata dalla F.I.G.C. ed indice i Campionati di competenza;

f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei suoi fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria, ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate;

- g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati, le Divisioni e le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali, attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
- h) svolge ogni altra funzione attribuita dalla F.I.G.C.

Art. 2 - Sede ed articolazione

1. La Lega ha sede in Roma.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega:
 - si articola funzionalmente in:
 - a) Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;
 - b) Comitato Interregionale;
 - inquadra:
 - c) Divisione Calcio Femminile;
 - d) Divisione Calcio a Cinque.

Art. 3 - Gli Uffici¹

1. Il funzionamento della Lega è assicurato dalla Segreteria, articolata in Ufficio Affari Generali e Ufficio Amministrativo.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario Generale, che ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Gli Uffici di Segreteria sono coordinati da un Vice Segretario.
3. L'Ufficio Amministrativo è diretto dal Segretario Amministrativo della L.N.D., che cura la tenuta della contabilità della L.N.D. ed assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo. Il Segretario Amministrativo è coadiuvato da un Vice-Segretario Amministrativo.
4. Il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario Amministrativo od eventualmente il Vice Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle Assemblee della L.N.D., alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.
5. Il Segretario Generale della Lega:
 - a) cura l'esecuzione delle delibere degli organi della Lega;
 - b) riferisce agli altri Organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le società associate.
 - c) cura la stesura, la pubblicazione e la raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D., coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare in ambito L.N.D. ed in esecuzione delle decisioni dei competenti organi della L.N.D.

Art. 4 - Le associate

1. Le società si intendono associate alla Lega all'atto dell'accoglimento della domanda di affiliazione alla F.I.G.C., da rinnovare annualmente; esse sono tenute al versamento della quota associativa annuale. La perdita della qualità di associata da parte della società è automatica in caso di decadenza o revoca dell'affiliazione oppure di associazione ad altra Lega della F.I.G.C.
2. Le società devono essere rette da Organi elettivi; qualora previsto negli statuti sociali esse possono essere rette, temporaneamente ed eccezionalmente, da un Commissario Straordinario.
3. All'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza le società devono comunicare al Comitato o alla Divisione i nominativi dei Dirigenti, con la dichiarazione del legale rappresentante che gli stessi sono legittimamente in carica.
4. Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato o alla Divisione entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
5. La rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo statuto, nonché ai Dirigenti espressamente indicati all'atto dell'iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento di singoli atti. Gli atti posti in essere da soggetti privi di poteri sono nulli agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.
6. Qualora insorgano

¹ Articolo così modificato dal C.U. 34/A FIGC del 30/07/09. Si riporta il testo del previgente articolo: 1. Il funzionamento della Lega è assicurato dalla Segreteria, articolata in Ufficio Affari Generali e Ufficio Amministrativo.

2. La Segreteria è diretta dal Segretario, che ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario può essere coadiuvato da un Vice-Segretario.

3. L'Ufficio Amministrativo è coordinato dal Segretario Amministrativo della L.N.D., che cura la tenuta della contabilità della L.N.D. ed assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo.

4. Il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario Amministrativo od eventualmente il Vice Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle Assemblee della L.N.D., alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.

5. Il Segretario della Lega:

- a) cura l'esecuzione delle delibere degli organi della Lega;
- b) riferisce agli altri Organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le società associate.
- c) cura la stesura, la pubblicazione e la raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D., coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare in ambito L.N.D. ed in esecuzione delle decisioni dei competenti organi della L.N.D.

conflitti in ordine alla legittimità dei poteri o, comunque, si manifestino situazioni che non consentano, sulla base degli atti ufficiali, l'individuazione dei soggetti titolari delle cariche, il Consiglio di Presidenza della L.N.D., su proposta del Comitato o della Divisione competente, può deliberare la non ammissione della Società al Campionato di competenza.

7. Gli atti ufficiali delle società devono essere redatti su carta intestata o recare in calce il timbro sociale.

Art. 5 - La gestione economica e finanziaria

1. La Lega svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il bilancio di esercizio annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere convocata, senza indugio, l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del bilancio. Il bilancio di esercizio annuale è sottoposto alla F.I.G.C. per il controllo di cui all'art. 27, comma 3, lettera f), dello Statuto Federale.

3. La Lega adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza del bilancio di esercizio annuale alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di legge.

4. Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, sono disciplinati dal Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni.

5. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.

Art. 6 - Interventi federali

1. La F.I.G.C. assegna alla Lega, istituendo un apposito conto presso di questa, somme destinate alla concessione di interventi da corrispondere alle società, per l'acquisto di beni strumentali e per spese di impianto, e detta le direttive per la loro ripartizione conservando ogni inerente potere di controllo.

TITOLO II - GLI ORGANI

Art. 7 - Classificazione

1. Gli Organi della Lega sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti i componenti di natura elettiva degli organi della L.N.D. restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse da dimissioni volontarie. Chi ha ricoperto la carica elettiva per due mandati consecutivi può essere riconfermato per ulteriori mandati, qualora venga eletto con una percentuale non inferiore al 55% dei voti validi espressi.

Art. 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria elettiva dopo lo svolgimento dei giochi olimpici estivi e comunque non oltre il 15° giorno antecedente l'Assemblea elettiva della FIGC; in via straordinaria, quando ricorrano gravi circostanze e, sempre in via straordinaria, entro novanta giorni, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, o i due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D., aventi diritto di voto. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

Art. 9 - Il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti

1. Il Presidente rappresenta la Lega ad ogni effetto ed è l'organo di riferimento dei rapporti con la F.I.G.C.

2. In particolare, il Presidente della Lega:

- a. convoca l'Assemblea;
- b. assicura, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed alle eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di Presidenza, la gestione sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega adottando i provvedimenti relativi, purché non specificamente attribuiti ad altri Organi;
- c. adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente Vicario e informati gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione necessari per la gestione della Lega di competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile;
- d. vigila sul funzionamento operativo degli Uffici della Lega e sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo;
- e. vigila sull'attività dei Comitati, delle Divisioni e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali e dispone, qualora necessario e sentito il Consiglio di Presidenza, accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa presso gli stessi;
- f. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno;

g. nomina il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo, il Vice Segretario e il Vice Segretario Amministrativo della L.N.D.².

i. cura l'attuazione di ogni altra attività demandata dalla F.I.G.C.

3. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario. In caso di vacanza della carica di Presidente della Lega o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima si verifica anche la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento. In caso di mancanza o di impedimento del Vice Presidente vicario le funzioni di reggenza sono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Vice Presidente più anziano di età; qualora anche gli altri Vice Presidenti non possano assumere la reggenza la stessa è attribuita al Consigliere più anziano di età.

4. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea della Lega in ragione di uno per ciascuno dei tre gruppi territoriali seguenti: Nord (Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte – Valle d'Aosta, Trentino - Alto Adige, Veneto), Centro (Emilia - Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria) e Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia).

5. In caso di vacanza della carica di un Vice Presidente della Lega o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali del gruppo territoriale di appartenenza del Vice Presidente cessato, nonché del Comitato Interregionale e delle Divisioni che in precedenza hanno concorso nella designazione dello stesso, si riuniscono in seduta congiunta, entro sessanta giorni dall'evento, per procedere all'elezione del nuovo Vice Presidente; a tale fine, ad ogni Comitato Regionale, ed eventualmente al Comitato Interregionale e alle Divisioni, viene attribuito un numero di voti pari a quello dei Delegati che nella rispettiva Assemblea hanno proposto la candidatura del Vice Presidente cessato. Risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza relativa dei voti espressi da almeno tre Comitati Regionali.

Art. 10 - Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai Vice Presidenti della Lega. Il Consiglio di Presidenza attende alla conduzione operativa della Lega, per garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della Lega e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente, al Segretario e al Segretario Amministrativo. Il Consiglio di Presidenza predispone inoltre il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni; il bilancio di esercizio è sottoposto alla successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo della L.N.D. Il Consiglio di Presidenza, inoltre, propone al Presidente della F.I.G.C., per la nomina di sua competenza, i Dirigenti non elettivi; decide inappellabilmente sui reclami proposti dalle Società avverso le decisioni impugnabili dei Comitati e delle Divisioni, relativamente a questioni di carattere organizzativo; indice Tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale e internazionale; adempie, infine, alle altre incombenze devolute dal presente Regolamento. In caso di parità di voti per le delibere, il voto del Presidente di Lega ha valenza doppia rispetto a quello degli altri componenti.

2. Per motivi di urgenza il Consiglio di Presidenza ha facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, alla cui ratifica essi devono essere sottoposti nella prima riunione utile.

3. Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 12, comma 4, del presente Regolamento, alle riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori; possono essere inoltre invitate, in relazione agli argomenti in discussione, persone investite di particolari incarichi o qualifiche federali.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti dei Comitati Regionali, del Comitato Interregionale e delle Divisioni.

2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega, il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.

4. Il Consiglio Direttivo:

a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della Lega e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati

² lett. g) così modificata dal C.U. 34/A FIGC del 30/07/09. Si riporta il testo della previgente lett.g): nomina il Segretario, il Segretario Amministrativo e l'eventuale Vice Segretario della L.N.D.

h. può delegare funzioni specifiche al Vice Presidente Vicario, assegnando altresì compiti particolari agli altri Vice Presidenti

- e dalle Divisioni e dalle Delegazioni;
- b) delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto;
- c) approva il piano economico per obiettivi e il bilancio di esercizio;
- d) emana il Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni, nonché ogni altro regolamento interno;
- e) ratifica le nomine del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo, del Vice Segretario e del Vice Segretario Amministrativo della Lega, fatte dal Presidente della L.N.D.³;
- f) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e nominandone i componenti;
- g) in caso di necessità, delibera lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni e la nomina di un Commissario Straordinario, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea dandone comunicazione alla F.I.G.C. Qualora il predetto Commissariamento determinasse la decadenza dalla carica di soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio federale;
- h) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della Lega;
- i) approva le nomine annuali relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali;
- l) nomina, per la durata del quadriennio, una Commissione Tecnica incaricata di valutare e ratificare i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi") proposti dai Comitati e dalle Divisioni della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 9, delle N.O.I.F.
- m) dichiara, la decadenza dei componenti degli organi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D. che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive dell'organo di cui fanno parte. Dichiara, altresì, la decadenza dei Delegati, dei Vice Delegati e dei Componenti delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che non partecipano, senza giustificato motivo, alle attività istituzionali per un periodo superiore a tre mesi consecutivi. Qualora la decadenza dalle suddette cariche riguardi soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio federale⁴.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il controllo sull'attività economico-finanziaria della Lega è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. E' eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi.
3. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo in occasione della predisposizione del piano economico per obiettivi, nonché del bilancio di esercizio ed a quelle in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

TITOLO III - L'ARTICOLAZIONE

A) COMITATI REGIONALI

Art. 13 - Composizione

I Comitati Regionali inquadrano le società partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali.

Art. 14 - Struttura e funzioni

1. I Comitati Regionali costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Regionali l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e

³ lett. e) così modificata dal C.U. 34/A FIGC del 30/07/09. Si riporta il testo della previgente lett. e): ratifica le nomine del Segretario, del Segretario Amministrativo ed eventualmente del Vice Segretario della Lega, fatte dal Presidente della L.N.D.

⁴ Lettera m) introdotta dal C.U. FIGC n. 64/A del 04 agosto 2010.

delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi al medesimo Comitato, purchè non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D. I Comitati Regionali si articolano, nel territorio di competenza, in Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali.

I) I Comitati Regionali

I Comitati Regionali hanno sede nelle città capoluogo di Regione.

Sono Organi dei Comitati:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Consulta.

a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto del Regolamento elettorale della LND e comunque prima della assemblea elettiva della LND. E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, entro novanta giorni, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Comitato Regionale; rappresenta il Comitato Regionale ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata e resta in carica per un quadriennio olimpico. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente del Comitato Regionale nomina per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di vacanza della carica di Presidente del Comitato o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispose il piano economico per obiettivi, nonché il bilancio di esercizio, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Esso dispone inoltre per i casi di urgenza. Le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di parità di voti per le delibere, il voto del Presidente ha valore doppio rispetto a quello degli altri componenti.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a tredici, su decisione adottata dal Consiglio di Presidenza della Lega in relazione al numero delle società aderenti al Comitato, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio a Cinque. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari. Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche, nonché il Coordinatore regionale per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla F.I.G.C. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi – fermo restando il disposto dell'art. 23, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, quanto ai Campionati di Eccellenza e le competenze di cui all'art. 52, comma 9, delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;

2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;

3. approva il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio annuale;

4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.;

5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato Regionale, dandone comunicazione alla Lega;

6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;

7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento.

8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque nell'ambito regionale, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalle rispettive Divisioni. Più in generale, provvede a:

- organizzare i Campionati ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili – questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;

- organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore a carattere regionale e provinciale;

- organizzare, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale e ricreativa a carattere regionale e provinciale;

- assolvere ad ogni altro compito demandato dalle rispettive Divisioni, tramite il Comitato Regionale.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, del piano economico per obiettivi e del bilancio di esercizio. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso il Comitato può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

II) Le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali: Le Delegazioni Provinciali, aventi sede nelle città capoluogo di Provincia, nonché le Delegazioni Distrettuali e Zonali costituiscono l'articolazione periferica dei Comitati Regionali ed agiscono nel territorio di competenza attuandone le disposizioni. Alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali sono preposti un Vice Delegato, almeno tre componenti, nonché i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Le nomine del Delegato, del Vice Delegato e dei Componenti hanno durata di una Stagione Sportiva e sono di competenza del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale. Le nomine del Delegato Provinciale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono effettuate dal Presidente del Comitato Regionale per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, ai sensi dell'art. 14, punto 1), capo I, lett. b), del presente Regolamento. In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Regionali. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale. Norme speciali per il Comitato Regionale Trentino - Alto Adige ed i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. Premesso che, in base alla specifica disciplina emanata dal C.O.N.I. al riguardo:

- nell'ambito del Comitato Regionale Trentino - Alto Adige, i Comitati delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali;

- appare necessario un adeguamento normativo al fine del recepimento della richiamata disciplina; in parziale deroga al contenuto dell'art. 14 del presente Regolamento, per il Comitato Regionale Trentino - Alto Adige ed i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano della Lega Nazionale Dilettanti valgono le seguenti disposizioni particolari:

- a) E' istituita l'Assemblea quadriennale dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la quale non ha competenza in materia di indicazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della F.I.G.C., dei Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega, del Presidente, del Vice Presidente Vicario della Lega e di un Vice Presidente della Lega, nonché di designazione dei Delegati Collettivi, effettivi e supplenti, per le Assemblee della F.I.G.C. e della Lega. Le suddette incombenze sono svolte dall'Assemblea quadriennale del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige. Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano anche i Componenti del Consiglio

Direttivo del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige, nonché i Delegati delle società partecipanti ai Campionati a carattere regionale aventi sede nel territorio dei rispettivi Comitati Provinciali Autonomi.

b) I Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono eletti dalle rispettive Assemblee e non sono componenti il Consiglio Direttivo della Lega. Essi convocano l'Assemblea, nominano i rispettivi Segretari ed eventualmente i Vice Segretari.

c) E' istituito il Consiglio di Presidenza dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente.

d) E' istituito il Consiglio Direttivo dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, composto dal Presidente, da cinque Consiglieri eletti dalle rispettive Assemblee, dal Responsabile eletto dalle Società pure di Calcio Femminile nell'Assemblea di competenza e dal Responsabile eletto dalle Società pure di Calcio a Cinque nell'Assemblea di competenza. Il Consiglio Direttivo dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano ha le seguenti attribuzioni:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati Provinciali di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze d'intesa, per quanto di competenza, con il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;

2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;

3. approva il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio annuale;

4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega e d'intesa con il Comitato Regionale Trentino – Alto Adige, gli importi annui dei diritti delle tasse e degli oneri finanziari a carico delle società partecipanti ai Campionati Provinciali, dandone comunicazione alla Lega;

5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario del Comitato Provinciale Autonomo fatta dal Presidente, dandone comunicazione alla Lega;

6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura.

7. assolve ogni altro compito demandato dalla Lega e dal Comitato Regionale Trentino-Alto Adige per l'organizzazione dell'attività di competenza.

8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, che assumono anche le funzioni di Responsabili regionali, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque nell'ambito delle Province di competenza, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalle rispettive Divisioni e assolve a ogni altro compito a loro demandato dal Comitato Regionale Trentino Alto Adige per l'attività regionale delle due discipline.

Più in generale, provvede a:

- organizzare i Campionati ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili — questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;

- organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore a carattere provinciale;

- organizzare, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale e ricreativa a carattere provinciale;

- assolvere ad ogni altro compito demandato dalle rispettive Divisioni, tramite il Comitato Provinciale Autonomo.

e) Nei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono istituiti i Collegi dei Revisori dei Conti, secondo le norme generali previste per i Comitati Regionali.

f) Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea Regionale, da due Vice Presidenti, rispettivamente i Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dei quali svolge la funzione di vicario quello eletto dal Comitato Provinciale Autonomo della Provincia diversa da quella di appartenenza del Presidente del Comitato Regionale, da dieci Consiglieri, rispettivamente i cinque Consiglieri del Comitato Provinciale Autonomo di Trento ed i cinque Consiglieri del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, dai due Responsabili eletti dalle Società pure di Calcio Femminile nelle rispettive Assemblee del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, che assumono anche le funzioni di Responsabili regionali, e dai due Responsabili eletti dalle Società pure di Calcio a Cinque nelle rispettive Assemblee del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, che assumono anche le funzioni di Responsabili regionali. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, oppure di vacanza della carica o di impedimento definitivo che ne determina la decadenza, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario. Nel caso di mancanza o di impedimento del Vice Presidente vicario le funzioni di reggenza sono assunte dall'altro Vice Presidente.

g) Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea Regionale, da due Componenti effettivi, rispettivamente i Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, e da due supplenti, rispettivamente i Revisori eletti dalle Assemblee dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi subentrano i supplenti eletti dal medesimo Comitato Provinciale Autonomo dei Revisori cessati.

h) Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, attraverso i Responsabili eletti nelle rispettive Assemblee del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano in ciascuna delle

due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque nell'ambito regionale, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalle rispettive Divisioni.

Più in generale, provvede a:

- organizzare i Campionati ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili – questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;
- organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore a carattere regionale;
- organizzare, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale e ricreativa a carattere regionale;
- assolvere ad ogni altro compito demandato dalle rispettive Divisioni, tramite il Comitato Regionale.

Per quanto non espressamente previsto nelle suesposte norme speciali ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono applicabili le disposizioni generali in materia di funzioni attribuite ai Comitati Regionali.

B) COMITATO INTERREGIONALE

Art. 15 - Composizione

1. Il Comitato Interregionale, che ha sede in Roma, inquadra le società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D.

Art. 16 - Struttura e funzioni

1. Il Comitato Interregionale, dotato di autonomia organizzativa ed esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la F.I.G.C. e la L.N.D. favoriscono e riconoscono al Comitato Interregionale l'autonomo reperimento di risorse finanziarie, di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi al medesimo Comitato. Il Comitato Interregionale è una articolazione funzionale della Lega per l'organizzazione dell'attività agonistica a carattere nazionale mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi. Il Comitato Interregionale rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 48 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società aderenti nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.

2. Il Comitato ha sede in Roma.

3. Sono Organi del Comitato:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Consulta.

a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto del Regolamento elettorale della LND e comunque prima della assemblea elettiva della LND. E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, entro novanta giorni, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Comitato; rappresenta il Comitato Interregionale ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega e del Consiglio Federale della F.I.G.C. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata e resta in carica per un quadriennio olimpico. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. In caso di vacanza della carica di Presidente del Comitato o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispose il piano economico per obiettivi, nonché il bilancio di esercizio, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Esso dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di parità di voti per le delibere, il voto del Presidente ha valore doppio rispetto a quello degli altri componenti.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da nove Consiglieri eletti dall'Assemblea; essi restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente

articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
 2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
 3. approva il piano economico per obiettivi, nonché il bilancio di esercizio;
 4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla Lega;
 5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato, dandone comunicazione alla Lega;
 6. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza;
 7. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria del Comitato. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del piano economico per obiettivi e del bilancio di esercizio. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

C) DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

Art. 17 - Composizione

La Divisione Calcio Femminile, che ha sede in Roma, è formata dalle Società disputanti i Campionati nazionali e dai Responsabili regionali.

Art. 18 - Struttura e funzioni

1. La Divisione Calcio Femminile è dotata di autonomia organizzativa ed esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la F.I.G.C. e la L.N.D. favoriscono e riconoscono alla Divisione Calcio Femminile l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla medesima Divisione. La Divisione Calcio Femminile è inquadrata nella Lega Nazionale Dilettanti – salvo diversa determinazione adottata dal Consiglio Federale a maggioranza qualificata - di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio femminile mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi. La Divisione Calcio Femminile rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 48 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle Società.
2. La Divisione ha sede in Roma.
3. Sono Organi della Divisione:
 - l'Assemblea;
 - il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
 - il Consiglio di Presidenza;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - la Consulta;

- la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali di Calcio Femminile.

a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto del Regolamento elettorale della LND e comunque prima della assemblea elettiva della LND. E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, entro novanta giorni, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o dei componenti dell'Assemblea. Partecipano all'Assemblea le Società disputanti i Campionati Nazionali e i Responsabili regionali. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario della Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega e del Consiglio Federale della F.I.G.C. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. In caso di vacanza della carica di Presidente della Divisione o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispone il piano economico per obiettivi, nonché il bilancio di esercizio, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Esso dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di parità di voti per le delibere, il voto del Presidente ha valore doppio rispetto a quello degli altri componenti.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da nove Consiglieri eletti dall'Assemblea; essi restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;

2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; per delega della L.N.D., programma e organizza le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi nazionali delle attività regionali;

3. approva il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio annuale;

4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla Lega;

5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario della Divisione fatta dal Presidente, dandone comunicazione alla Lega;

6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura.

7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente, nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento.

8. delibera la costituzione di Commissioni e propone al Presidente la nomina dei Componenti.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria del Comitato. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del piano economico per obiettivi e del bilancio di esercizio. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo.

D) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Art. 19 - Composizione

La Divisione Calcio a Cinque, che ha sede in Roma è formata dalle Società disputanti i Campionati nazionali e dai Responsabili regionali.

Art. 20 - Struttura e funzioni

1. La Divisione Calcio a Cinque è dotata di autonomia organizzativa ed esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la F.I.G.C. e la L.N.D. favoriscono e riconoscono alla Divisione Calcio a Cinque l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla medesima Divisione. La Divisione Calcio a Cinque è inquadrata nella Lega Nazionale Dilettanti – salvo diversa determinazione adottata dal Consiglio Federale a maggioranza qualificata - di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi. La Divisione Calcio a Cinque rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 48 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.

2. La Divisione ha sede in Roma.

3. Sono Organi della Divisione:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Consulta;
- la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali.

a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto del Regolamento elettorale della LND e comunque prima della assemblea elettiva della LND. E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, entro novanta giorni, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o dei componenti dell'Assemblea. Partecipano all'Assemblea le Società disputanti i Campionati Nazionali e i Responsabili regionali. Le Assemblee sono disciplinate dallo Statuto della L.N.D. e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario della Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega e del Consiglio Federale della F.I.G.C. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. In caso di vacanza della carica di Presidente della Divisione o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispose il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio, secondo le prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. Esso dispone inoltre per i casi di urgenza; le deliberazioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il

Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori. In caso di parità di voti per le delibere, il voto del Presidente ha valore doppio rispetto a quello degli altri componenti.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da sette Consiglieri eletti dall'Assemblea; essi restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;

2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; per delega della L.N.D., programma e organizza le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi nazionali delle attività regionali;

3. approva il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio;

4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla Lega;

5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente della Divisione, dandone comunicazione alla Lega;

6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura.

7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza.

8. delibera la costituzione di Commissioni e propone al Presidente la nomina dei componenti. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente, nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria del Comitato. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del piano economico per obiettivi e del bilancio di esercizio. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla prossima Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio al Cinque, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo.

h) La carica elettiva negli organi della Divisione Calcio al Cinque è incompatibile con la qualifica di Dirigente, tesserato o collaboratore di Società appartenente alla Divisione stessa.

TITOLO IV - GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D.

Art. 21 - Gli Organi della Giustizia Sportiva

1 Le Società partecipanti ai campionati organizzati dalla L.N.D. e i calciatori/calciatrici con le stesse tesserati si avvalgono, per la risoluzione delle relative controversie, degli Organi della Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, nonché della Commissione Accordi Economici di cui alla norma che segue.

Art. 21 bis - Commissione Accordi Economici della L.N.D.

1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (CAE), composta dal Presidente, un Vice Presidente ed un numero di dodici componenti, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno sei componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le “voci premiali” e gli accordi relativi all’erogazione di una somma lorda annuale di cui all’articolo 94 ter delle N.O.I.F.

3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto del calciatore/calciatrice, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l’accertamento e l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell’accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.

4. Il reclamo deve essere avanzato entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere analogamente e contestualmente rimesso alla società controparte, allegando allo stesso la ricevuta in originale della relativa raccomandata, nonché la prova dell’avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 50,00. L’inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l’inammissibilità del reclamo.

5. La Società può inviare con lo stesso mezzo, contro deduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 15 giorni dal reclamo, rimettendone copia al calciatore/calciatrice ed allegando alle stesse la ricevuta in originale della relativa raccomandata. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. La Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per il procedimento.

6. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, il calciatore/calciatrice nel testo del reclamo e la Società in quello delle controdeduzioni.

7. La Commissione, qualora dall’esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall’art. 8, punti 6 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

8. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di 20 giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione delle tasse versate. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti a cura della Segreteria della Commissione, e le stesse possono proporre gravame innanzi alla Commissione Vertenze Economiche nei termini e con le modalità previste dall’art. 50, del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 22 - Gli Organi Tecnici Arbitrali

1. Gli Organi Tecnici Arbitrali che operano nell’ambito della Lega sono quelli previsti dal Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.).

TITOLO V - LE ATTIVITÀ

Art. 23 - Le competizioni agonistiche

1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega si distinguono in:

- A) Comitato Interregionale - Campionato Nazionale Serie D
- Campionato Nazionale Juniores
- Coppa Italia Dilettanti

L’ordinamento del Campionato Nazionale Serie D, nonché i relativi passaggi di categoria delle società per promozione o per retrocessione, sono regolati dall’art. 49 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

B) Comitati Regionali

1) Campionati Regionali

a) Eccellenza

- Campionato di Eccellenza
- Coppa Italia Dilettanti

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega.

b) Promozione

- Campionato di Promozione
- Coppa Italia Dilettanti

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino - Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

c) 1a categoria

- Campionato di 1a categoria

Il Campionato di 1a categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino - Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

d) 2a categoria

- Campionato di 2a categoria

Il Campionato di 2a categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino - Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

e) Juniores – “Under 18”

- Campionato Regionale Juniores

Il Campionato Regionale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi.

f) Campionato Regionale Allievi;

g) Campionato Regionale Giovanissimi.

2) Campionati Provinciali

a) 3a categoria

- Campionato di 3a categoria

Il Campionato di 3a categoria è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

b) 3a categoria - "Under 21"

- Campionato di 3a categoria - "Under 21"

Il Campionato di 3a categoria - "Under 21" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi.

c) 3a categoria - "Under 18"

- Campionato di 3a categoria – “Under 18”

Il Campionato di 3a categoria - "Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi.

d) Juniores – “Under 18”

- Campionato Provinciale Juniores

Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi.

e) Campionato Provinciale Allievi;

f) Campionato Provinciale Giovanissimi;

g) Attività giovanile provinciale.

C) Divisione Calcio Femminile⁵

1) Attività agonistiche nazionali

- Campionati Nazionali

- Campionato Primavera

- Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e provinciali

- Campionato Serie C

- Campionato Serie D

- Attività giovanile

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige i Campionati Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

D) Divisione Calcio a Cinque

1) Attività agonistiche nazionali

- Campionato Serie A

- Campionato Serie A2

- Campionato Serie B

⁵ Punto C) così modificato dal C.U. n. 67/A del 25/08/2011. Si riporta il testo del previgente Punto C) Divisione Calcio Femminile

1) Attività agonistiche nazionali

- Campionato Serie A

- Campionato Serie A2

- Campionato Serie B

- Campionato Primavera

- Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e provinciali

- Campionato Serie C

- Campionato Serie D

- Attività giovanile

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige i Campionati Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

- Campionato Under 21
- Coppa Italia
- 2) Attività agonistiche regionali e provinciali
- Campionato Serie C maschile, eventualmente suddiviso in Serie C1 e Serie C2
- Campionato Serie C Femminile
- Campionato Under 21 maschile e femminile
- Campionato Juniores Under 18 maschile e femminile

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige i Campionati Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

2. Tutte le gare dei predetti Campionati sono considerate, ad ogni effetto, attività ufficiale. Sono altresì considerate attività ufficiale: a) le gare di Coppa Italia in ambito nazionale e regionale; b) le gare delle Coppe Regioni; c) le gare delle Coppe Provinciali.

Art. 24 - L'iscrizione ai Campionati⁶

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati e le Divisioni.

2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:

- a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere la attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle NOIF.
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

1. Tassa associativa alla LND;
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati
4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione;

I Comitati e le Divisioni hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati e Divisioni, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Comitato Interregionale o dalla Divisione competente.

Art. 25 - Gli organici dei Campionati

1. Il diritto di partecipazione ai Campionati si acquisisce in presenza di titolo sportivo idoneo.

2. Nel caso di vacanza negli organici dei Campionati, conseguenti a rinunce o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo dei Comitati e delle Divisioni competenti. Ai fitti della collocazione negli organici dei campionati di società decadute, delle quali il Presidente Federale abbia disposto il mantenimento dell'affiliazione alla F.I.G.C., valgono le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della stessa.

3. Le decisioni inerenti il completamento degli organici dei Campionati non sono impugnabili 4. La formazione dei gironi dei Campionati è di competenza del Consiglio Direttivo dei Comitati e delle Divisioni, fatte salve le competenze di cui all'art. 52, comma 9, delle N.O.I.F. Non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle gare.

5. Le modalità di passaggio da Campionati indetti dalla Lega a Campionati indetti da altra Lega sono stabilite dalla F.I.G.C..

6. Le modalità di passaggio fra i Campionati indetti dalla Lega sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, tenuto conto delle esigenze del Comitato Interregionale, per quanto di competenza, e delle Divisioni.

Art. 26 - Lo svolgimento dei Campionati

1. Il Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C..

2. I Comitati e le Divisioni che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni

⁶ Articolo così modificato dal C.U. n. 128/A del 08/06/2010. Si riporta il testo del previgente articolo. Art. 24 - L'iscrizione ai Campionati. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dai Comitati e dalle Divisioni. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:

- a) la disponibilità di un campo di giuoco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del presente Regolamento;
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;
- c) il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari.

di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

3. I Comitati e le Divisioni possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, deferiscono le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati e dalle Divisioni. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la ripetizione integrale. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati e le Divisioni provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo⁷

5. La Lega, i Comitati e le Divisioni possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di società e di tesserati. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati o dalle Divisioni tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.

Art. 27 - I campi di giuoco

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato, che sia rispondente alle seguenti regole:

A) Per l'attività organizzata dal Comitato Interregionale :

- Campionato Nazionale Serie D

I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal "Regolamento Impianti Sportivi". Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.

- Campionato Nazionale Juniores

a) Terreni di giuoco

Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali:

a) Terreni di giuoco

- Campionato di Eccellenza e Promozione: misure minime mt. 60x100.

- Campionato di 1a e 2a categoria – Campionato Regionale Juniores "Under 18": misure minime mt. 50x100.

Per i terreni di giuoco delle squadre di 1a e 2a categoria e del Campionato Regionale Juniores "Under 18" è ammessa una tolleranza non superiore al 2%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionato di 3a categoria, 3a categoria – "Under 21", Juniores Provinciale "Under 18", 3° categoria-"Under 18" e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di Calcio a Cinque, di 2a categoria, di 3a categoria, di 3a categoria – "Under 21", Juniores – "Under 18", di 3a categoria – "Under 18" ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione)

⁷ Comma 4 introdotto dal C.U. n. 131/A del 03/02/2011

C) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio Femminile:

a) Terreni di giuoco

– Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100.

– Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:

a) Gli impianti

Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Giuoco".

b) Terreni di giuoco⁸

I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta.

I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22

E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e play out.

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 34, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;

Per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentita, per la sola Stagione Sportiva successiva, la tolleranza del 3% delle misure minime, con esclusione delle gare di play-off e/o play-out. Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "B" non è consentito l'uso di campi in terra battuta. I campi devono avere le seguenti misure:

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;

Campi scoperti:

Lunghezza minima mt. 35, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;

A far data dal 1° Luglio 2010 l'ultima parte della lett. b) precedente è così sostituita:

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "B" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta.

I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42;

⁸ Punto D) lett. b) così modificato dal C.U. 34/A FIGC del 30/07/09. Si riporta il testo della previgente Punto D) lett. b): I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 34, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;

Per le Società promosse ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie A2 è consentita, per la sola Stagione Sportiva successiva, la tolleranza del 3% delle misure minime, con esclusione delle gare di play-off e/o play-out.

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "B" non è consentito l'uso di campi in terra battuta. I campi devono avere le seguenti misure:

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;

Campi scoperti:

Lunghezza minima mt. 35, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22;

- Campionati Regionali e Provinciali:

Campi al coperto:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22;

Campi scoperti:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.

b) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt.2,20 o da altro sistema idoneo.

d) Campo per destinazione

Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti, è consentita la tolleranza di cm. 10.

2. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione. Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni tre stagioni sportive.

3. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari. 4. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta di legno della lunghezza di mt. 0,75.

5. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.

6. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 28 - I tornei ufficiali

1. La Lega, i Comitati e le Divisioni possono indire tornei ufficiali, fissandone i Regolamenti e le modalità di esecuzione.

2. I Regolamenti dei tornei organizzati dai Comitati e dalle Divisioni devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Presidenza della Lega.

3. I Regolamenti dei tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali devono essere preventivamente approvati dai relativi Comitati Regionali.

4. I Regolamenti dei tornei ai quali partecipano squadre o rappresentative estere o di altra Lega devono essere preventivamente approvati dal Presidente della F.I.G.C.

Art. 29 - Le rappresentative

1. La Lega appronta proprie Rappresentative Nazionali ed autorizza i Comitati e le Divisioni a formare le rispettive Rappresentative.

2. La partecipazione dei calciatori/calciatrici all'attività delle Rappresentative è disciplinata dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 30 - Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane

1. La disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati o dalle Divisioni di appartenenza.

2. L'approvazione dei Regolamenti dei tornei è di competenza dei Comitati e delle Divisioni.

3. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società aderenti a Comitati, a Divisioni o Delegazioni diverse, ciascuna di esse deve essere autorizzata dal rispettivo Comitato o Divisione.

4. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società di altra Lega l'autorizzazione e l'approvazione del Regolamento sono di competenza del Presidente della F.I.G.C., al quale la relativa richiesta deve pervenire per il tramite della Lega.

5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale, come le gare amichevoli fra squadre rappresentative di Comitati, di Divisioni e Delegazioni.

Art. 31 - Le gare amichevoli ed i tornei con squadre estere

1. Le società che intendono disputare gare amichevoli ed organizzare tornei con la partecipazione di squadre estere devono presentare richiesta di autorizzazione, almeno otto giorni prima della manifestazione, al Comitato o alla Divisione competente, che provvede ad inoltrarla, tramite la Lega, al Presidente della F.I.G.C., dopo averla corredata del proprio parere tecnico - sportivo. Soltanto eccezionalmente, o qualora la squadra estera si trovi già nel territorio nazionale per la disputa di altri incontri, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata telegraficamente almeno due giorni prima di quello fissato per la gara.

2. L'approvazione del Regolamento dei tornei è di competenza del Presidente della F.I.G.C..

3. Le società che intendono recarsi all'estero per la disputa di gare amichevoli o tornei devono parimenti formulare richiesta di autorizzazione nei termini e con le modalità di cui sopra. Ottenuta la prescritta autorizzazione le società devono notificare alla F.I.G.C. l'avvenuta conclusione delle trattative ed indicare il nominativo del Dirigente accompagnatore responsabile.

4. Le società che impiegano squadre all'estero sono tenute a riferire per iscritto alla Lega riguardo lo svolgimento delle gare o dei tornei entro quarantotto ore dalla loro effettuazione ed a dare notizia telegrafica nel caso di incidenti o infortuni.
5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale

Art. 32 - L'attività giovanile e minore

1. Le società devono obbligatoriamente partecipare ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché all'attività giovanile della Lega, secondo le disposizioni annualmente emanate dalla stessa.
2. Le società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altri Campionati ed a tornei indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché all'attività minore organizzata dalla Lega.
3. Le società che partecipano all'attività organizzata dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono tenute all'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.
4. La Lega può dispensare, per giustificati motivi, le società dalla partecipazione obbligatoria ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
5. L'attività giovanile e minore organizzata dalla Lega ha carattere di attività ufficiale a tutti gli effetti.
6. Alle società, che abbiano svolto un'attività particolarmente meritoria nel campo giovanile, possono essere assegnati premi e contributi.
7. La società non dispensata che non partecipa ai Campionati obbligatori indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, o all'eventuale attività minore obbligatoria o che se ne ritiri, viene segnalata alla Procura Federale per il deferimento all'organo disciplinare competente all'irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Art. 33 - L'attività amatoriale e ricreativa

1. La Lega indice o autorizza, tramite i Comitati, le Divisioni e le Delegazioni, le manifestazioni per l'attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico.
2. Il Consiglio Direttivo fissa annualmente le norme che disciplinano tale attività, che non deve recare pregiudizio all'attività ufficiale.
3. Lo svolgimento delle manifestazioni per l'attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico è controllato dai Comitati e dalle Divisioni, fatte salve le attività organizzate direttamente dalla L.N.D.
4. Le manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico possono essere regolamentate anche in deroga alle disposizioni relative alle misure dei campi di giuoco, al numero dei calciatori delle squadre, alla sostituzione degli assistenti all'arbitro di parte, nonché ad alcune regole di giuoco; a tali manifestazioni possono prendere parte, oltre ai calciatori non tesserati, anche i tesserati quali «non professionisti» e «giovani dilettanti» previo nullaosta della società di appartenenza, sempreché il Regolamento delle manifestazioni, che deve essere approvato dalla Lega o dal Comitato o dalla Divisione competente, ne preveda la partecipazione.
5. L'attività amatoriale e quella ricreativa e propagandistica non rientrano nell'attività ufficiale.

Art. 33 bis - Attività di Beach Soccer (Calcio in spiaggia)

1. Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Beach Soccer, competente all'organizzazione dell'attività nazionale ed internazionale di Beach Soccer (Calcio in spiaggia), avente carattere amatoriale e ricreativo.
2. Il Dipartimento Beach Soccer è composto da un coordinatore, da un numero di componenti variabile da cinque a sette e da un Segretario, nominati per ogni anno solare dal Presidente della L.N.D.
3. Per l'organizzazione dell'attività a carattere nazionale, il Dipartimento Beach Soccer può avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali.

TITOLO VI I CALCIATORI

Art. 34 - Le categorie

1. Le società possono impiegare soltanto calciatori tesserati per esse dalla F.I.G.C. e qualificati nelle seguenti categorie:
 - a) "non professionisti";
 - b) "giovani dilettanti";
 - c) "giovani".
2. I requisiti per l'appartenenza alle suddette categorie sono previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 35 - Le limitazioni all'impiego

1. Nelle gare dei Campionati e dei tornei indetti dalla Lega possono essere impiegati calciatori/calciatrici nel rispetto dei limiti minimi di età fissati nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché dei limiti massimi e degli obblighi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo dei Comitati e delle Divisioni competenti secondo gli indirizzi generali fissati dalla Lega.
2. Le società sono tenute ad indicare, nell'elenco di gara da consegnare all'arbitro, l'anno di nascita di ciascun calciatore/calciatrice.
3. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 36 - Il tesseramento ed il vincolo

1. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici è effettuato direttamente dalla F.I.G.C., per il tramite dei Comitati e delle Divisioni, con le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne della stessa.
2. All'atto del tesseramento i calciatori/calciatrici «non professionisti» e i «giovani dilettanti» assumono con le società un vincolo che perdura sino alla stagione sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il 25° anno di età. Per avvalersi del diritto di svincolo gli stessi potranno avanzare apposita istanza, anche nelle stagioni successive, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 32 bis delle N.O.I.F.
3. I casi di scioglimento del vincolo sono previsti dalle Norme Organizzative interne della F.I.G.C.

Art. 37 - Il cambiamento di status e la riqualificazione

1. I calciatori «non professionisti» mutano il proprio status per effetto della stipulazione di un contratto da «professionista» e del conseguente tesseramento per società di Lega professionistica.
2. La riqualificazione a «non professionista» di calciatori già «professionisti» può avvenire soltanto previa risoluzione del rapporto contrattuale di cui al precedente comma, con conseguente decadenza del tesseramento, nelle ipotesi previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 38 - Il trasferimento

1. Il trasferimento dei calciatori/calciatrici può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di compartecipazione.
3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori/calciatrici nella medesima stagione sportiva.
4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.

Art. 39 - Gli accordi e le convenzioni

1. Gli accordi preliminari fra società aventi per oggetto i trasferimenti dei calciatori/calciatrici devono essere stipulati in forma scritta in quattro esemplari e depositati entro venti giorni dalla data di stipulazione presso il Comitato o la Divisione di competenza, fatta salva la previsione di cui all'art. 38, comma 4, del presente Regolamento.
2. Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori/calciatrici «non professionisti» e «giovani dilettanti», nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme.
3. Per i calciatori/calciatrici tesserati ed impiegati nei Campionati Nazionali indetti dalla Lega valgono le disposizioni di cui all'art. 94 ter, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

TITOLO VII - GLI ALLENATORI E I COLLABORATORI DELLA GESTIONE SPORTIVA

Art. 40 - L'obbligo di tesseramento

1. E' fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore.
2. Il Comitato Regionale può concedere deroga alle società che, promosse in 2a categoria, intendono confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso regionale per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale competente successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Il Comitato Regionale, a domanda di società iscritta al campionato di 2a categoria da proporsi entro venti giorni dall'inizio del Campionato, sentito il parere del Gruppo Regionale dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, può concedere deroga alle disposizioni di cui al comma precedente nel caso di accertata difficoltà di reperimento di tecnici abilitati in sede locale, provinciale e regionale.
3. Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione all'atto dell'iscrizione delle squadre ai Campionati o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio degli stessi. Nel caso di inadempienza la società verrà segnalata alla Procura Federale per il deferimento all'organo disciplinare competente per l'irrogazione di una delle sanzioni dall'art. 18, lett. a), b), c) e g), del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 41 - Gli allenatori professionisti

1. I rapporti fra le società associate e gli allenatori professionisti sono disciplinati dalle norme stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Art. 42 - Gli allenatori dilettanti

1. Gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Le società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio.

2. Gli eventuali accordi di carattere economico di cui al comma precedente, che possono prevedere una esecuzione rateizzata al massimo in dieci scadenze per stagione sportiva, devono essere stipulati in forma scritta.
3. L'inosservanza da parte delle società degli accordi scritti di cui sopra costituisce materia di contenzioso dinanzi al Collegio Arbitrale, che può decidere anche secondo equità.

Art. 43 - La risoluzione del rapporto per dimissioni o esonero

1. Le dimissioni o l'esonero degli allenatori devono essere comunicate alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il tesseramento degli allenatori è regolato nel rispetto delle norme federali e dei protocolli d'intesa conclusi tra la LND e l'associazione di categoria.

Art. 43bis - I collaboratori della gestione sportiva

1. Le Società o Associazioni partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, nonché ai Campionati Regionali e Provinciali, possono tesserare soggetti iscritti all'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, affidando loro le mansioni previste nel relativo regolamento.
2. I rapporti di cui al comma 1 sono disciplinati dalle norme stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti d'intesa con l'Associazione Direttori Sportivi e Segretari.
3. La L.N.D., d'intesa con l'A.D.I.S.E. e con il supporto del Settore Tecnico F.I.G.C., promuove ed organizza i corsi di abilitazione per l'esercizio di tale attività, avvalendosi della collaborazione dei Comitati Regionali, fissando i requisiti minimi per l'ammissione agli stessi, nonché le modalità di svolgimento.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 44 - Le inadempienze dei calciatori/calciatrici e degli allenatori

1. Per le infrazioni di carattere disciplinare, indipendentemente da eventuali provvedimenti adottati d'ufficio dagli Organi della Giustizia Sportiva, le società possono segnalare alla Procura Federale i calciatori/calciatrici e gli allenatori dilettanti.
2. Agli allenatori professionisti sono irrogabili i provvedimenti disciplinari previsti nell'accordo economico fra allenatori professionisti e società della Lega Nazionale Dilettanti stipulato fra la Lega medesima e l'associazione di categoria.

Art. 45 - Le incompatibilità ed i divieti

1. Oltre alle preclusioni previste nello Statuto Federale e nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i Dirigenti che operano nell'ambito della Lega sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:
 - a) I titolari di Organi primari della Lega (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidenti, Consiglieri, Revisori e i Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri e Revisori dei Comitati e delle Divisioni della Lega) non possono ricoprire cariche a qualsiasi titolo in società affiliate alla F.I.G.C.; la violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega.
 - b) Gli altri Dirigenti Federali non possono svolgere attività in qualità di dirigenti o collaboratori nella gestione sportiva in società associate in altra Lega della F.I.G.C. La violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega.
 - c) Ai Dirigenti ed ai collaboratori nella gestione sportiva tesserati per società associate nella Lega, nonché a coloro che svolgono attività retribuita a qualunque titolo presso di esse, è vietato assumere qualsiasi carica in altre società della Lega stessa. Ogni violazione al riguardo comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
 - d) Le cariche elettive nell'ambito della L.N.D. sono tra loro incompatibili.

Art. 46 - Le onorificenze ed i riconoscimenti

1. E' data facoltà ai singoli Comitati e Divisioni di proporre la nomina di uno o più Presidenti Onorari, da individuare fra i Presidenti cessati dalla carica di Presidente ricoperta in seno ai Comitati e Divisioni di riferimento o tra Dirigenti che siano stati Componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. La proposta di nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Su invito del Presidente del Comitato o della Divisione, il Presidente Onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione di competenza.
2. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio della Lega la qualifica di Dirigente Onorario.
3. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre all'Assemblea della Lega la nomina a Membro d'Onore a vita di coloro che abbiano conseguito meriti eccezionali nella realizzazione dello sviluppo e dell'affermazione della Lega.
4. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre al Consiglio Federale il conferimento di distinzioni o premi, compreso il rilascio di speciali tessere, a coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della Lega.

Art. 47 - I diritti e gli oneri finanziari

1. Le società sono tenute a versare le somme determinate annualmente dai Comitati e dalle Divisioni a titolo di diritti e oneri finanziari.

2. Le società sono altresì tenute al rimborso di tutte le spese sostenute dagli Enti federali per l'organizzazione dell'attività sportiva, secondo le modalità fissate annualmente dagli stessi.

Art. 48 - I diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi

1. La Lega rappresenta le società, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.

2. La Lega stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.

3. Tutte le autorizzazioni e le ratifiche hanno valore ed effetto limitatamente al territorio italiano

4. E' fatto obbligo alle società ed ai loro tesserati ottenere specifica e preventiva autorizzazione per:

a) riprodurre e diffondere a scopo pubblicitario, commerciale, industriale o comunque di lucro, immagini, dichiarazioni o attestazioni di calciatori/calciatrici o di altri tesserati;

b) realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni foniche e visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo,

c) concludere accordi per manifestazioni di qualsiasi genere a carattere promo-pubblicitario cui partecipino calciatori/calciatrici o altri tesserati;

d) utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori della società ed associazioni a fitti promopubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro.

5. E' fatto obbligo alle società sottoporre alla ratifica della Lega, che può delegare i Comitati e le Divisioni, tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati.

6. Le società sono tenute all'osservanza di ogni altra disposizione impartita dalla Lega nelle materie di cui al presente articolo.

Art. 49 - L'osservanza delle norme

1. Le società associate nella Lega ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza dello Statuto della F.I.G.C., delle disposizioni emanate dagli Organi Federali competenti e delle presenti norme.

Art. 50 - Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme federali vigenti e le norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti.

NORME TRANSITORIE

I. La prima elezione utile dei Responsabili regionali delle Società di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque (ex art. 14, comma 1, lett. d), del presente Regolamento della L.N.D.), si terrà in occasione del rinnovo delle cariche previsto per il quadriennio olimpico 2008-2012. Fino a tale rinnovo, rimangono in carica i Delegati regionali di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque già nominati, i quali compongono a tutti gli effetti le Conferenze Nazionali delle rispettive Divisioni.

II. Il computo dei mandati ai fini della rielezione alle cariche nell'ambito della L.N.D., dei Comitati e delle Divisioni decorre dal quadriennio olimpico 2004-2008.

III. La decorrenza della norma di cui all'art. 45, comma 1), lett. d), si intende a partire dal rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio olimpico 2008-2012.

IV. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti della L.N.D., può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere il parere di conformità da parte della F.I.G.C.

V. L'art. 43 bis entrerà in vigore con l'approvazione da parte della FIGC del nuovo Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi.